

**Lettera Circolare  
del 12/03/2003 339/4108**

**Oggetto: D.M. 22/11/2002 - Parcheggio autoveicoli alimentati a G.P.L.**

In relazione ad alcune perplessità rappresentate sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni utili in sede di espletamento dei servizi istituzionali di soccorso e di prevenzione incendi.

I presupposti tecnico-scientifici (art. 3 del DPR 577/82) che hanno fatto ritenere ammissibile, secondo il DM 22/11/2002, il parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. al primo piano interrato delle autorimesse, si fondano sulla dimostrata riduzione del rischio "alla fonte" grazie all'impiego dei dispositivi di sicurezza di nuova concezione, conformi alle direttive comunitarie, equipaggianti obbligatoriamente gli autoveicoli immatricolati successivamente al 01/01/2001 ed applicabili facoltativamente a quelli precedenti.

L'efficacia delle innovazioni tecnologiche è stata dimostrata dagli studi svolti e relazionati al CCTS, severi ed approfonditi sia sul piano teorico-analitico che sperimentale, di durata pluriennale, con l'intervento di tecnici specialistici nei settori delle costruzioni automobilistiche e dell'analisi dei guasti e valutazione dei rischi, condotti alla presenza attiva delle Amministrazioni interessate, cioè del CNVVF e del Ministero dei Trasporti - Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I test condotti nelle prove a fuoco hanno dimostrato, fra l'altro, che un'autovettura a G.P.L. equipaggiata dei nuovi dispositivi si comporta, quando coinvolta in un incendio, indipendentemente dall'origine dello stesso, in maniera simile all'autovettura a benzina.

I test hanno escluso il rischio dello scoppio del serbatoio e di perdite di G.P.L. dall'impianto, in quanto il sistema valvolare è concepito in modo da assicurare l'intercettazione automatica in mancanza del consenso di apertura dato dall'azionamento della chiave di messa in moto e dalla rotazione dell'albero del motore di avviamento.

Ne risultano, quindi, condizioni ben diverse da quelle esistenti all'epoca di emanazione del DM 01/02/1986 e che non avrebbero motivato, sotto l'aspetto tecnico, il mantenimento del previgente divieto assoluto.

Il parcheggio, peraltro, è stato limitato al primo piano interrato e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del DM 01/02/1986 (con esclusione, quindi, delle autorimesse in possesso del NOP e non adeguate per l'ottenimento del CPI).

Nell'osservare, per quanto sopra detto, che le modificazioni introdotte con DM 22/11/2002 non aggravano la severità delle conseguenze dell'incendio rispetto ad altri tipi di carburante, non va tuttavia trascurato che lo scenario incidentale determinato da un incendio all'interno di un'autorimessa interrata rimane suscettibile di comportare problematiche operative rilevanti, ancorché indipendenti dalle innovazioni di cui si argomenta.

La materia, pertanto, merita la giusta attenzione in sede di espletamento dell'attività addestrativa ed informativa del personale.

Nel richiamare le disposizioni emanate sulle modalità di espletamento di detta attività, di rilevanza fondamentale nel contesto organizzativo del servizio di soccorso, si raccomanda la puntuale erudizione del personale dipendente.

In tale ottica, è stato predisposto un CD illustrativo contenente importanti informazioni tecniche, nonché le immagini di alcune prove sperimentali coinvolgenti autoveicoli alimentati sia a benzina che a G.P.L. conformi al Regolamento ECE-ONU 67/01, per i quali ultimi sono altresì fornite le istruzioni per l'identificazione.

Il CD sarà consegnato, in congruo numero di esemplari, agli Ispettorati che provvederanno alla successiva distribuzione ai Comandi.

Con separata comunicazione si provvederà a convocare un incontro presso l'I.S.A. con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ispettorato, al fine di fornire le istruzioni per l'utilizzo del CD.

Le Direzioni Centrali per la formazione e per l'emergenza ed il soccorso tecnico cureranno il coordinamento dei successivi adempimenti di rispettiva competenza.